




I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 56



PROVINCIA DI PADOVA

***REGOLAMENTO
DI DISCIPLINA, DELLA
COMPOSIZIONE E DEL
FUNZIONAMENTO DEL
COMITATO DEI GARANTI***



Approvato con D.G.P. in data 26.7.2011 n. 155 reg.



Art. 1
Composizione del Comitato dei Garanti

Il Comitato dei Garanti della Provincia di Padova è un collegio perfetto composto da tre componenti, nominati con provvedimento del Presidente della Provincia e designati come segue:

- Presidente e supplente: nella terna individuata dal Rettore dell'Università degli Studi di Padova tra professori di diritto costituzionale, pubblico o amministrativo, d'accordo tra i due rappresentanti di seguito indicati;
- Rappresentante dell'Amministrazione e supplente: scelti dalla Giunta provinciale tra esperti di organizzazione e di pubblico impiego;
- Rappresentante dei dirigenti e supplente: eletti dal personale con incarico dirigenziale della Provincia in servizio a tempo indeterminato e determinato, in apposita convocazione preceduta da idonea pubblicità.

Art. 2
Durata del Comitato dei Garanti

1. Il Comitato dei garanti entra in carica a decorrere dal primo giorno successivo alla nomina, dura tre anni e non è rinnovabile.
2. Il Comitato può essere sciolto con provvedimento del Presidente in caso di mancato e ingiustificato rispetto dei termini assegnati e in caso di reiterate inosservanze di norme procedurali.
3. Nel caso in cui, alla data di scadenza del Comitato, sia pendente una richiesta di parere il Comitato resta in carica fino alla relativa pronuncia.
4. In caso di accoglimento di istanze di ricusazione, di astensione e di motivato impedimento di un componente del Comitato, si provvede all'integrazione dello stesso con il supplente.

Art. 3
Competenze del Comitato

1. Il Comitato dei Garanti svolge compiti consultivi in materia di provvedimenti sanzionatori a carico dei dirigenti di cui all'art. 21, commi 1 e 1 bis del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., nonché sui provvedimenti previsti dall'art. 23 bis comma 1, lett. b), c) e d), del CCNL del 10.4.1996, introdotto dall'art. 13 del CCNL del 22/02/2006. Il parere viene reso entro quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde da tale parere.
2. Il Comitato ha sede presso l'Amministrazione, che vi destina idoneo locale.

3. Le funzioni di segreteria fanno capo ad un dipendente del Settore Risorse Umane.
4. La richiesta di parere al Comitato è inoltrata dal Direttore generale o dal Segretario generale, ove il Direttore non sia stato nominato, unitamente alla contestazione di addebito ed alle eventuali controdeduzioni prodotte dall'interessato.
5. Il Comitato, ai fini della decisione, esamina tutte le questioni rilevanti, di merito e di legittimità; ha accesso ai documenti amministrativi; può richiedere ai servizi ed alle altre unità organizzative atti ed informazioni inerenti la propria attività; può disporre di propria iniziativa l'audizione del dirigente a cui è stato mosso l'addebito e fissare un termine entro il quale il dirigente interessato deve produrre ulteriori chiarimenti o controdeduzioni.
6. Su richiesta del dirigente interessato, il Comitato, prima della formulazione del proprio parere, nel rispetto del termine di cui al primo comma, dispone l'audizione dello stesso, anche assistito da persona di fiducia.
7. Il parere del Comitato è formulato in forma scritta, motivato, datato e sottoscritto da tutti i componenti.
8. Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza di tutti i componenti. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta.
9. Per la partecipazione al Comitato dei garanti non è prevista la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese.
10. I componenti del Comitato si impegnano a fare uso riservato di tutti i dati e le informazioni di cui vengano a conoscenza nel corso della loro attività, nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii..

Art. 4
Astensione dei componenti

1. I componenti del Comitato hanno l'obbligo di astenersi dalla decisione nei casi previsti dal c.p.c. per l'astensione dei magistrati.
2. Il componente del Comitato che rilevi motivo di astensione riguardo ad un singolo caso lo comunica al Presidente entro la prima riunione sul caso stesso e viene sostituito dal supplente.

Art. 5
Ricusa dei componenti

1. Il dirigente può proporre la ricusazione di uno o più componenti del Comitato quando ricorra nei loro confronti uno dei casi di obbligo astensione di cui all'articolo 4 e non vi abbiano ottemperato.

2. In caso di riconsazione di un componente decide il Presidente del Comitato stesso; sulla riconsazione del Presidente del Comitato decide il Presidente della Provincia. Il riconsato è sostituito secondo le norme del presente regolamento.

Art. 6

Modalità di elezione del rappresentante dei dirigenti

1. Hanno diritto al voto e sono eleggibili tutti i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in servizio alla data delle elezioni.
2. Il dirigente eletto componente del Comitato dei garanti conserva la propria posizione in ruolo e mantiene l'incarico precedentemente ricoperto.
3. Le elezioni sono indette con provvedimento del Direttore generale o del Segretario generale, ove il Direttore non sia nominato, almeno 45 giorni prima della data di scadenza naturale del Comitato in carica.
4. La comunicazione di indizione è inoltrata a tutti i dirigenti almeno 20 giorni prima della data fissata per le votazioni e deve indicare, il luogo, la data e l'ora delle elezioni.
5. Con il provvedimento di indizione delle elezioni è nominato l'Ufficio elettorale e designato il segretario verbalizzante.
6. Il quorum per la validità della votazione viene fissato nel 50% degli aventi diritto in prima convocazione, e in 1/3 in seconda convocazione.
7. In caso di parità di voti, viene proclamato eletto il Dirigente con maggiore anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente.
8. Il candidato eletto che cessa dal servizio, decade dall'ufficio.
9. Nel caso in cui il candidato proclamato eletto rinunci alla nomina, si procede alla sua sostituzione d'ufficio. Nei predetti casi, e parimenti nel caso di eventuale dimissionario dalla carica, si provvede alla sostituzione dell'interessato con il candidato che segue in graduatoria.